



COMUNE DI MODUGNO
CITTÀ METROPOLITANA DI BARI

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELLE INSTALLAZIONI, IL MONITORAGGIO,
IL CONTROLLO E LA RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI
PER TELECOMUNICAZIONI
operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 100 KHz e 300 GHz

Testo approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n° del

INDICE DEGLI ARTICOLI

Art. 1 - Definizioni	4
Art. 2 - Ambito di applicazione	5
Art. 3 - Finalità e obiettivi del regolamento	5
Art. 4 - Minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici	5
Art. 5 - Inserimento Ambientale	6
Art. 6 - Criteri per la localizzazione degli impianti	6
Art. 7 - Divieto di installazione degli impianti	7
Art. 8 - Aree e siti idonei per l'installazione degli impianti	7
Art. 9 - Riqualificazioni– delocalizzazioni - adeguamenti	7
Art. 10 - Presentazione dei programmi annuali di sviluppo	8
Art. 11 - Istruttoria dei programmi annuali di sviluppo	8
Art. 12 - Procedimenti autorizzativi	8
Art. 13 - Progettazione	10
Art. 14 - Certificato di regolare esecuzione e collaudo	11
Art. 15 - Installazione nuovi impianti e modifiche impianti non previste nel Programma annuale	12
Art. 16 - Risanamento degli impianti	12
Art. 17 - Impianti temporanei	12
Art. 18 - Catasto Comunale Impianti e Aggiornamenti	12
Art. 19 - Controlli e Monitoraggio	13
Art. 20 - Forum Consultivo e Informazione pubblica	13
Art. 21 - Sanzioni	14
Art. 22 - Esclusioni	14
Art. 23 – Abrogazioni e Disposizioni transitorie e finali	14

RIFERIMENTI NORMATIVI

LEGISLAZIONE NAZIONALE

- **Legge n. 36 del 22 febbraio 2001:** "Legge quadro sulla protezione delle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici".
- **D.lgs. 259 del 1 agosto 2003:** "Codice delle comunicazioni elettroniche"
- **D.P.C.M. 8 luglio 2003:** "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 KHz e 300 Ghz".
- Decreti attuativi della legge n. 36/01 pubblicati sulla G.U. n. 199 del 29 agosto 2003 e sulla G.U. n. 200 del 30 agosto 2003: limiti di esposizione, valori di attenzione ed obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalla esposizione ai campi elettrici e magnetici generati dagli elettrodotti e dai campi elettromagnetici generati dagli impianti per le telecomunicazioni.
- **Legge 20 marzo 2001 n. 66** conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5 recante - "Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi".
- **D.Lgs n. 177 del 31 luglio 2005** "Testo Unico della Radiotelevisione"
- **Legge 15 luglio 2011, n.111: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria** – Art. 35. "Disposizioni in materia di salvaguardia delle risorse ittiche, semplificazioni in materia di impianti di telecomunicazioni e interventi di riduzione del costo dell'energia"
- **Articolo 14 del D.L n. 179 del 18 ottobre 2012:** Interventi per la diffusione delle tecnologie digitali.
- **Legge 11 novembre 2014, n. 164 (conversione con modificazioni, del decreto- legge 12/11/14, n. 133 c.d. Decreto Sblocca Italia)** – Art- 6 - Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive (Supplemento Ordinario n. 85 alla Gazzetta Ufficiale n. 262 11/11/14).
- **D.M. 2 DICEMBRE 2014 del 06 gennaio 2015:** Linee guida, relative alla definizione delle modalità con cui gli operatori forniscono all'ISPRA e alle ARPA/APPA i dati di potenza degli impianti e alla definizione dei fattori di riduzione della potenza da applicare nelle stime previsionali per tener conto della variabilità temporale dell'emissione degli impianti nell'arco delle 24 ore.
- **Decreto Ministeriale del 5 ottobre 2016 - Linee Guida sui valori di assorbimento del campo elettromagnetico da parte delle strutture degli edifici (Linee guida, ai sensi dell'art. 14, comma 8 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179)**

LEGISLAZIONE REGIONALE

- **L.R. Puglia 08 marzo 2002 n. 5** - "Norme transitorie per la tutela dall'inquinamento elettromagnetico prodotto da sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza fra 0 Hz e 300 GHz". (Boll. Uff. 11-3-02 n. 32).
- **Regolamento Regionale n. 14 del 14 Settembre 2006:** Attuativo della L.R. Puglia n.5/2002.
- **L.R. Puglia n. 10 del 15 maggio 2012:** "Disposizioni per il passaggio alla diffusione te-levisiva digitale".

RIFERIMENTI TECNICI

- **CEI 211-7** prima edizione, Gennaio 2001- «Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici nell'intervallo di frequenza 100 kHz-300 GHz, con riferimento all'esposizione umana»
- **CEI 211-10** prima edizione, Aprile 2002 + VI Gennaio 2004- «Guida alla realizzazione di una Stazione Radio Base per rispettare i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici in alta frequenza» + Appendice G: «Valutazione dei software di calcolo previsionale dei livelli di campo elettromagnetico» + Appendice H: «Metodologie di misura per segnali UMTS»

Art. 1 - Definizioni

Nell'applicazione del presente regolamento si chiariscono le seguenti definizioni:

1. **Aree sensibili**, si intendono le seguenti aree:
 - a. Asili nido, scuole materne, scuole di ogni ordine e grado;
 - b. Edifici pubblici o privati dedicati esclusivamente a prestazioni sanitarie nella prevenzione e cura del cittadino (Ospedali, Case di cura, case di riposo per anziani, etc.);
 - c. Parchi pubblici, parchi gioco, aree verdi attrezzate.
2. **Pertinenze** (*terrazzi, balconi, cortili, giardini, lastrici solari, ecc.*).
 - a) **Catasto sorgenti di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico** (*archivioGIS contenente specifiche tecniche, anagrafiche e cartografiche degli impianti*).
 - b) **Esercizio degli impianti fissi radioelettrici** (*l'attività di trasmissione di segnale elettromagnetici a radiofrequenza per radiodiffusione e telecomunicazioni*).
 - c) **Stazioni e sistemi o impianti radioelettrici** (*insieme di trasmettitori e ricevitori, ivi comprese le apparecchiature accessorie, geolocalizzate necessarie ad assicurare un servizio di radiodiffusione e/o radiocomunicazione*).
 - d) **Impianto fisso di telefonia mobile – SRB Stazione Radio Base** (*la stazione radio di terra, che collega i terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile*);
 - e) **Impianto fisso di tele-radio diffusione** (*la stazione di terra per la diffusione del segnale radiotelevisivo o radiofonica*);
 - f) **Livello di esposizione** (*livello d'intensità del campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico o di densità di potenza che può essere rilevato nel volume del corpo umano*).
 - g) **Limite di esposizione** (*è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico di immissione, definito da effetti acuti. Ai fini della tutela della salute di esposizione della popolazione e dei lavoratori non deve essere superato in nessun modo*).
 - h) **Valore di attenzione** (*valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, o valore d'immissione, non deve essere superato nelle abitazioni, in ambienti scolastici e nei luoghi a permanenza prolungata. Si consideri questa come misura di cautela per protezione da effetti a lungo termine nei modi previsti dalla normativa specifica*).
 - i) **Obiettivi di qualità** (*I criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili*).
 - j) **Piano di stralcio comunale** (*documento di proposta dei gestori, da aggiornarsi con periodicità annuale, per l'installazione di impianti nel territorio comunale*).
 - k) **Analisi Tecnica Ambientale** (*relazione a cura dell'ente comunale contenente i risultati della ricognizione degli impianti trasmettenti e risultati delle misure e dei monitoraggi di campi elettromagnetici, planimetria del territorio sottoposto ad analisi con indicazione dello stato di fatto, studio delle proposte migliorative, programma delle verifiche, da aggiornarsi con periodicità annuale*).

Art. 2 - Ambito di applicazione

3. Il presente Regolamento disciplina le installazioni, il monitoraggio, il controllo e la razionalizzazione degli impianti per telecomunicazioni operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 100 KHz e 300 GHz, di seguito denominati "impianti", oltre agli impianti a basso livello di emissione come microcelle, picocelle e similari, gli impianti mobili su carrato, gli impianti provvisori nonché gli impianti di ponti radio o assimilabili installati nel territorio comunale di Modugno. Qualsiasi localizzazione deve tendere alla minimizzazione dell'esposizione alle onde elettromagnetiche nelle aree sensibili di cui all'Art.1.
4. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano agli apparati dei radioamatori, regolati dal D.P.R. 5 agosto 1966, n. 1214, e agli apparati delle Forze armate, delle Forze di Polizia e relativi servizi sanitari e tecnici nonché alle apparecchiature per uso domestico e individuale, per i quali resta ferma la disciplina di cui agli art. 2,4 e 12 della L. n. 36/2001.
5. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento si assumono le definizioni della L. n. 36/2001 e della L.R. Puglia n. 5/2002.

Art. 3 - Finalità e obiettivi del regolamento

1. Con il presente Regolamento il Comune di Modugno, in applicazione del principio di precauzione di cui all'art.1, comma 1, lettera b) della Legge n. 36/2001, intende:
 - a. avviare tutte quelle misure idonee a garantire la massima tutela per la popolazione, in termini di esposizione ai campi elettromagnetici, anche perseguendo valori di emissione cautelativi, pur nel rispetto delle normative vigenti e senza invadere le competenze radio-protezionistiche riservate allo Stato;
 - b. tutelare la salute umana, l'ambiente e il paesaggio come beni primari;
 - c. favorire la creazione e il mantenimento di un flusso documentale costante e trasparente tra Comune e Gestori, per favorire una corretta informazione della popolazione;
 - d. adottare accorgimenti costruttivi atti a minimizzare l'impatto visivo degli impianti;
 - e. realizzare una gestione semplificata, e concertata tra Amministrazione e Gestori, dell'intero ciclo di vita dell'antenna, alla luce dell'evoluzione normativa nazionale e regionale
2. Per i fini di cui al precedente comma, il Regolamento detta norme per il non superamento dei limiti di esposizione fissati dalla normativa vigente e per il perseguimento degli obiettivi di minimizzazione della esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, anche con riferimento agli impianti preesistenti.
3. Il Comune promuove iniziative per una corretta informazione della popolazione meglio descritte all'art.20.

Art. 4 - Minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici

1. Il Comune tutela la salute umana, l'ambiente e il paesaggio come beni primari. A questo scopo compie tutte le azioni e adotta tutti gli accorgimenti per ridurre al minimo le esposizioni della popolazione ai

campi elettromagnetici, anche in virtù del progresso tecnologico, della imminente introduzione della cosiddetta rete 5G, salvaguardando la qualità dei servizi di telecomunicazione.

2. I soggetti interessati ad installare e/o mantenere impianti del tipo descritto nell'art. 1 debbono presentare, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente, la migliore soluzione tecnica, praticabile al momento della richiesta, che riduce al livello più basso possibile i campi elettromagnetici.

Art. 5 - Inserimento Ambientale

1. I Gestori degli impianti devono proporre la soluzione architettonica di minor impatto visivo e miglior inserimento nell'ambiente circostante.
2. A tale scopo i Gestori devono concordare le caratteristiche esteriori degli impianti con l'Ente comunale e con tutti gli altri organi preposti alla tutela dei vincoli ambientali e paesaggistici al fine di mitigare l'impatto estetico e ambientale.
3. Nella condivisione degli impianti i Gestori devono concordare congiuntamente le soluzioni tecniche più idonee da adottare.
4. Qualora siano previsti impianti su immobili ed aree di interesse paesaggistico, il progetto dovrà ottenere l'autorizzazione prevista dal Decreto legislativo n. 42/04 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e s.m.i., e della Deliberazione della Giunta Regione Puglia 16 febbraio 2015, n. 176 - "Approvazione del Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR)" (aggiornato alle rettifiche di cui alle DGR n. 240 del 08/03/2016, n. 1162 del 26/07/2016, n. 496 del 07/04/2017, n. 2292 del 21/12/2017, DGR n. 2439 del 21/12/2018) dimostrando di avere messo in opera tutti gli accorgimenti idonei a ridurre il più possibile l'impatto sul paesaggio.

Art. 6 - Criteri per la localizzazione degli impianti

1. I criteri da seguire in ordine di priorità per la localizzazione di impianti, compatibilmente con le caratteristiche tecniche degli stessi, sono i seguenti:
 - a. aree industriali prevalentemente a bassa occupazione (discariche, depuratori, ecc.) e infrastrutture della viabilità (parcheggi, rotonde, ecc.);
 - b. aree agricole, boschive o comunque verdi non abitative e non attrezzate, ad esclusione di aree sottoposte a particolari vincoli e prescrizioni per l'impatto ambientale e paesaggistico;
 - c. aree di rispetto cimiteriale;
 - d. aree e/o immobili a destinazione non residenziale di proprietà comunale o demaniale.
2. Al fine di ridurre l'impatto visivo e compatibilmente con i livelli di emissione che possono determinare, è favorito l'accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o quantomeno all'interno di siti comuni; sono preferibili aree non densamente abitate al fine di ridurre il numero dei siti complessivi nel rispetto delle esigenze di copertura del servizio e per ottimizzare l'utilizzo delle aree che ospitano gli impianti stessi.
3. Nel caso di condivisione della stessa struttura o degli stessi elementi radianti da parte di più Gestori, l'obbligo di presentare l'istanza di autorizzazione incombe su ciascun singolo Gestore che intenda realizzare nuovi impianti. In detta istanza devono essere indicate le eventuali condivisioni; inoltre ogni operatore di frequenza o di banda di frequenza è tenuto ad acquisire l'apposito parere tecnico preventivo in relazione a ciascun proprio singolo progetto.
4. Nella condivisione degli impianti i gestori devono mettere in atto tutte le misure idonee al perseguimento del principio di minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici della popolazione eventualmente residente nelle aree di cui al presente articolo.
5. Nel territorio aperto, ove consentito, l'eventuale inserimento di un nuovo impianto deve seguire i seguenti criteri:

- a. privilegiare nella scelta del sito aree già servite da viabilità ed accessibili, al fine di evitare di realizzare nuove infrastrutture a servizio della postazione;
- b. evitare impianti dotati di elementi particolarmente impattanti e tinteggiati con colorazioni vistose, qualora non in contrasto con le esigenze di sicurezza militari e/o civili.

Art. 7 - Divieto di installazione degli impianti

1. E' stabilito il divieto di installazione degli impianti:
 - a. nelle aree sensibili così come definite all'art.1;
 - b. nelle aree ed immobili di interesse paesaggistico ai sensi del D.Lgs 22.01.2004, n.42(Codice dei beni culturali del paesaggio) in assenza di Autorizzazione Paesaggistica o Accertamento di Compatibilità Paesaggistica e/o altra autorizzazione o nulla osta necessario;
 - c. sugli immobili costituenti Beni Culturali ai sensi dell'art.10 del D.Lgs 22.01.2004, n.42 Codice dei beni culturali del paesaggio).
2. I divieti di installazione di cui sopra non riguardano le installazioni di impianti realizzati da altri Enti pubblici (Protezione Civile, Carabinieri, Polizia, Forze Armate, Vigili del Fuoco, Capitaneria di Porto, Corpo Forestale dello Stato, Guardia di Finanza ecc.) se dichiarati necessari a garantire i servizi di pubblica utilità se dotati delle dovute Autorizzazioni e/o nulla osta comunque denominati.
3. Divieto di installazione di nuovi impianti radiofonici e televisivi in aree interne al perimetro del centro abitato (art. 3 n.8 D.Lgs. 285/1992 del Codice della Strada - "insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada"), o comunque, salvo comprovate e documentate esigenze di servizio che saranno rese in apposite Conferenze di Servizi convocate dall'ente locale congiuntamente agli organi di controllo (Ispettorato Territoriale Comunicazioni, Arpa Puglia)

Art. 8 - Aree e siti idonei per l'installazione degli impianti

1. Il Comune entro novanta giorni dall'approvazione del presente Regolamento, provvede ad adottare la relazione di "***Analisi Tecnica Ambientale (ATA)***", individuando le proprietà immobiliari del Comune o le zone ritenute idonee ad ospitare gli impianti seguendo i criteri dell'Art.6. Le concessioni di aree comunali all'interno dell'"***Analisi Tecnica Ambientale (ATA)***" saranno regolate da apposita convenzione e prevedranno la corresponsione di un canone annuale, calcolato in base ai prezzi di mercato, che sarà prioritariamente destinato per misure di controllo o divulgative di natura ambientale o sanitaria in materia di inquinamento elettromagnetico, nonché al funzionamento dei Siti Web comunali di divulgazione e monitoraggio.
2. È consentito installare gli impianti prioritariamente nelle aree e/o siti puntuali previsti ed indicati nel "***Analisi Tecnica Ambientale (ATA)***", il cui aggiornamento avviene anche tenuto conto dei piani di sviluppo annuali presentati dai gestori.
3. Gli interessati all'installazione di impianti di trasmissione che dovessero individuare ubicazioni differenti da quelle previste nel comma precedente devono puntualmente e dettagliatamente giustificare tali scelte specificandone le motivazioni tecniche. Dette motivazioni dovranno essere recepite nella dichiarazione di coerenza all' ***Analisi Tecnica Ambientale (ATA)*** dell'areainteressata di cui al successivo Art.13 c.2 lettera d, e deve comunque tenere conto del rispetto del principio di precauzione e tendere alla minimizzazione dell'esposizione umana alle onde elettromagnetiche nei siti sensibili di cui all'Art.1.

Art. 9 - Riqualficazioni– delocalizzazioni - adeguamenti

1. Alla luce dei criteri dettati nel presente Regolamento, nonché all'esito della relazione di "**Analisi Tecnica Ambientale (ATA)**" vengono individuati gli impianti esistenti soggetti a possibile riqualificazione, e/o delocalizzazione.
2. Nel caso di impianti esistenti da riqualificare e/o delocalizzare, il Comune valuta con i gestori l'onere derivante dalle delocalizzazioni richieste qualora la delocalizzazione avvenga su sito di proprietà comunale.
3. Qualora venissero presentate istanze da parte di terzi per la realizzazione di interventi (consentiti dalle norme vigenti) di nuova costruzione, ampliamento, sopraelevazione di immobili nell'area circostante la stazione radio base, il Gestore è obbligato, su richiesta dell'Amministrazione Comunale, ad acquisire un nuovo parere ARPA Puglia- finalizzato a verificare la compatibilità radioprotezionistica dell'impianto esistente rispetto al tessuto edilizio circostante così come modificato dal progetto dei terzi e a conformare l'impianto, a propria cura e spese, rispetto a tale nuovo parere ARPA Puglia.

Art. 10 - Presentazione dei programmi annuali di sviluppo

1. Al fine di assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti radioelettrici nel territorio comunale, entro il 31 marzo di ogni anno, i gestori delle reti di telefonia mobile interessati presentano al Comune, anche su supporto informatico, il programma di sviluppo della propria rete che intendono realizzare fino alla presentazione del successivo programma di sviluppo annuale c.d. "**Piano di stralcio comunale**".
2. Il programma annuale di installazione deve essere corredato dalla seguente documentazione tecnica:
 - a. schede tecniche degli impianti esistenti con specificazione delle caratteristiche radioelettriche e geometriche e l'indicazione della relativa localizzazione;
 - b. cartografia con l'indicazione degli impianti esistenti nel territorio comunale;
 - c. cartografia con l'individuazione delle aree di ricerca o eventuali siti puntuali per la localizzazione di nuovi impianti, nonché degli interventi di modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti esistenti, che si intendono realizzare nei successivi dodici mesi; il programma deve indicare quali tecnologie si intendono utilizzare su ognuno degli impianti.
 - d. favorire la creazione e il mantenimento di un flusso documentale costante e trasparente tra Comune e Gestori, per favorire una corretta informazione della popolazione.
3. Qualora uno o più gestori non presentino il Programma di sviluppo delle reti entro il termine previsto, le richieste di autorizzazione di singoli impianti, per l'anno di riferimento, non potranno essere accolte salva la possibilità che intervengano accordi in tal senso con il Comune interessato e/o l'applicazione dell'art. 9, comma 2, l.r. Puglia n. 5/2002.

Art. 11 - Istruttoria dei programmi annuali di sviluppo

1. Entro trenta giorni dalla presentazione da parte dei gestori del Piano di stralcio comunale, ovvero entro il 30 aprile di ogni anno, gli uffici preposti provvedono a:
 - a. valutare la compatibilità ambientale, urbanistica ed edilizia nel rispetto dei criteri di localizzazione previsti dagli artt. 6, 7 e 8, avvalendosi se necessario di consulenti esterni di provata esperienza nel settore;
 - b. convocare il Forum consultivo per le finalità di cui di cui all'Art. 20.
2. All'esito della discussione e valutazione di cui al comma precedente, entro 15 giorni gli uffici preposti, richiedono ai gestori le eventuali necessarie integrazioni e/o proposte migliorative o motivi ostativi e gli stessi gestori devono rispondere nei successivi 15 giorni.
3. Per gli impianti posti a meno di 300 metri dal confine del territorio comunale sarà trasmessa nota informativa al Comune contermine.

Art. 12 - Procedimenti autorizzativi

1. Qualsiasi domanda per l'installazione di un nuovo impianto o per la modifica anche solo radioelettrica di un impianto esistente deve pervenire al S.U.A.P. attraverso il portale telematico "Impresa in un giorno" raggiungibile all'indirizzo web www.impresainungiorno.gov.it. Le istanze dovranno essere obbligatoriamente presentate compilando tutti i campi previsti nella sezione "compilazione della domanda telematica" e corredando la stessa con gli elaborati di cui all'art. 13 del presente Regolamento ove questi siano complementari.
2. Le domande o istanze di autorizzazione devono essere conformi a quanto previsto già nel D. Lgs. 259/2003 e sue successive modifiche.
3. In relazione agli artt. 87, 87-bis, 87-ter e 88 del D. Lgs. 259/2003 nonché degli artt. 5 e 7 del D.P.R. 160/2010, i procedimenti autorizzativi sono di tre tipologie:
 - a) *Procedimento ordinario – Richiesta di rilascio di autorizzazione per la costruzione di nuova infrastruttura di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici (art. 87)* In caso di pluralità di domande, viene data precedenza a quelle presentate congiuntamente da più operatori. L'Ufficio S.U.A.P. provvede ad inoltrare la pratica agli Uffici/Enti coinvolti nel procedimento, nonché all'A.R.P.A. Puglia, per l'espletamento degli endo-procedimenti di competenza ed acquisizione dell'Autorizzazione Paesaggistica o dell'Accertamento di Compatibilità Paesaggistica o l'espletamento della procedura V.Inc.A., nonché l'acquisizione di ulteriori atti di assenso, ove necessari. Il responsabile del procedimento S.U.A.P., entro 5 giorni dal ricevimento della pratica provvede a pubblicizzare l'istanza attraverso l'albo pretorio e il sito WEB comunale, pur senza diffondere i dati caratteristici dell'impianto. Entro i successivi 15 giorni, richiede alla ditta l'eventuale documentazione integrativa o comunica la non conformità alle norme urbanistiche vigenti o a quelle del presente regolamento e ad atti da esso previsti o comunque conseguenti tramite il S.U.A.P.; decorso tale termine l'istanza si intende correttamente presentata. Decorso 30 giorni dal ricevimento della istanza all'A.R.P.A. Puglia, la stessa si intende accolta per tacito assenso nel caso non sia pervenuta richiesta di integrazione o parere negativo. L'autorizzazione potrà essere rilasciata solo dopo l'acquisizione degli atti di assenso necessari (Autorizzazione Paesaggistica, Accertamento di Compatibilità Paesaggistica, espletamento della procedura V.Inc.A.), in quanto atto in materia ambientale parte integrante dell'autorizzazione stessa. Entro 45 giorni, il responsabile del procedimento S.U.E. provvede, a seguito di istruttoria, a presentare al Dirigente del S.U.E., proposta di autorizzazione. Il Dirigente del S.U.E. provvede a far propria l'autorizzazione ponendo la firma digitale o proponendo, motivando, modifiche all'autorizzazione stessa. Il responsabile del procedimento S.U.E. provvede a trasmettere quindi l'autorizzazione al S.U.A.P. per il rilascio del provvedimento conclusivo, che viene adottato dal S.U.A.P. entro 90 giorni dal ricevimento dell'istanza. Quando l'installazione dell'infrastruttura è subordinata all'acquisizione di uno o più provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, ivi comprese le autorizzazioni previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da adottare a conclusione di distinti procedimenti di competenza di diverse amministrazioni o enti, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, il responsabile del procedimento convoca, entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte tutte le amministrazioni, enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati dall'installazione, nonché un rappresentante dei soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36. Le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento espresso, ovvero dalla formazione del silenzio-assenso.
 - b) *- Procedimento automatizzato – Segnalazione Certificata di Inizio Attività per installazione di impianti, con tecnologia UMTS o altre, con potenza in singola antenna uguale o inferiore ai 20 Watt e completamento della rete di banda larga mobile, nel caso di installazione di apparati con tecnologia UMTS, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive (87-bis Procedure semplificate per*

determinate tipologie di impianti).

L'Ufficio S.U.A.P. provvede ad inoltrare la pratica agli Uffici/Enti coinvolti nel procedimento, nonché all'A.R.P.A. Puglia, per l'espletamento degli endo-procedimenti di competenza ed acquisizione dell'Autorizzazione Paesaggistica o dell'Accertamento di Compatibilità Paesaggistica o l'espletamento della procedura V.Inc.A., nonché l'acquisizione di ulteriori atti di assenso, ove necessari. Il responsabile del procedimento S.U.A.P., entro 15 giorni, richiede alla ditta l'eventuale documentazione integrativa o comunica la non conformità alle norme urbanistiche vigenti o a quelle del presente regolamento e ad atti da esso previsti o comunque conseguenti tramite il S.U.A.P.; decorso tale termine l'istanza si intende correttamente presentata. Decorso 30 giorni dal ricevimento della segnalazione all'A.R.P.A. Puglia, la stessa si intende accolta per tacito assenso nel caso non sia pervenuta richiesta di integrazione o parere negativo. La Segnalazione acquisirà efficacia solo dalla data di rilascio degli atti di assenso necessari (Autorizzazione Paesaggistica, Accertamento di Compatibilità Paesaggistica, espletamento della procedura V.Inc.A.). Qualora, entro trenta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda sia stato comunicato un provvedimento di diniego da parte dell'ente locale o un parere negativo da parte dell'organismo competente di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, la denuncia è priva di effetti. Le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento espresso, ovvero dalla formazione del silenzio-assenso.

- c) *-Procedimento automatizzato – Autocertificazione per la realizzazione degli investimenti per il completamento delle reti di comunicazione elettronica, nel caso di modifiche delle caratteristiche degli impianti già provvisti di titolo abilitativo, ivi incluse le modifiche relative al profilo radioelettrico, che comportino aumenti delle altezze non superiori a 1 metro e aumenti della superficie di sagoma non superiori a 1,5 metri quadrati (87-bise art. 87-ter Variazioni non sostanziali degli impianti)* L'Ufficio S.U.A.P. provvede ad inoltrare la pratica, contenente l'autocertificazione descrittiva della variazione dimensionale e del rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all'articolo 87 del D.Lgs. 259/2003, agli Uffici/Enti coinvolti nel procedimento, nonché all'A.R.P.A. Puglia. Nel caso di aree ed immobili di interesse paesaggistico ex D.Lgs. 42/04, ai sensi dell'art. 6 comma 4 della L. 164/2014 ed in deroga all'articolo 146 del D.Lgs. 42/04 e ss.mm.ii., non sono soggette ad Autorizzazione Paesaggistica l'installazione o la modifica di impianti delle reti di comunicazione elettronica o di impianti radioelettrici, da eseguire su edifici e tralicci preesistenti, che comportino la realizzazione di pali di supporto per antenne di altezza non superiore a 1,5 metri e superficie delle medesime antenne non superiore a 0,5 metri quadrati. Resta ferma l'applicazione degli articoli 20 e seguenti del D.Lgs. 42/04 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e ss.mm.ii., fermo restando l'espletamento della procedura V.Inc.A., ove necessario.

Art. 13 - Progettazione

1. Al fine di ottenere l'autorizzazione di cui all'art. 12 comma 2 lettere a), b) o c), i Gestori degli impianti di radiocomunicazione devono presentare al S.U.A.P., attraverso il portale telematico "Impresa in un giorno" raggiungibile all'indirizzo web www.impresainungiorno.gov.it, la domanda, segnalazione o comunicazione accompagnata dalla documentazione di cui al comma 2, in formato digitale e sottoscritta, con firma digitale.
2. La documentazione necessaria è la seguente:
 - a. procura al progettista da parte della ditta alla presentazione della pratica tramite portale telematico "Impresa in un giorno";
 - b. fotocopia documenti di identità delegato della ditta e progettista;
 - c. scheda tecnica dell'impianto;
 - d. dichiarazione di coerenza all' ***Analisi Tecnica Ambientale (ATA)*** dell'area interessata;

- e. estratto catastale dell'area circostante l'impianto con indicato foglio e mappale e relativa proprietà/locazione;
 - f. autorizzazione ditta proprietaria nel caso l'area non sia proprietà del gestore;
 - g. planimetria aggiornata dell'area circostante l'impianto in scala opportuna con l'individuazione degli immobili siti nell'area interessata all'installazione dell'impianto fino ad un raggio di 250 m.; di tali edifici dovrà essere chiaramente indicata l'altezza e la destinazione d'uso;
 - h. documentazione fotografica ripresa dai vertici dei coni ottici più significativi;
 - i. relazione tecnica a firma di un progettista abilitato;
 - j. elaborati grafici di progetto redatti ai sensi della normativa vigente in materia, composti da tavola stato di fatto, progetto e comparativa;
 - k. pratica tecnica attestante i livelli di campo elettromagnetici sul territorio anche con l'ausilio di elaborazioni grafiche in pianta ed in sezione delle simulazioni di installazione;
 - l. segnalazione del responsabile della sicurezza del cantiere e/o dell'impianto;
 - m. asseverazione a firma del tecnico circa la conformità del progetto al PIC e al piano urbanistico vigenti e loro regolamenti e norme di attuazione;
 - n. atto proprietà terreno oppure atto di locazione oppure autorizzazione di altra compagnia in caso di installazione su stazione esistente;
 - o. diritti di segreteria.
3. Con la comunicazione di inizio dei lavori nel caso di autorizzazioni da inoltrare al SUAP attraverso il portale telematico "Impresa in un giorno" o contestualmente alla SCIA o comunicazione:
- a. nomina ed accettazione direttore dei lavori;
 - b. nomina ed accettazione impresa/e esecutrice/i dei lavori;
 - c. dichiarazione a firma del richiedente circa l'adempimento previsto dal D.Lgs. 81/2008 art. 90 comma 9, con allegata la dichiarazione dei dati dell'impresa a firma del responsabile e copia del documento di identità del titolare dell'impresa stessa, ai fini della verifica di quanto dichiarato e dell'acquisizione d'ufficio del DURC; relative agli adempimenti di cui al D.Lgs. 81/2008;
 - d. deposito e denuncia a firma dell'impresa esecutrice dei lavori e opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle N.T.C. vigenti, ai sensi e per gli effetti della L. 1086/71, dell'art. 65 e seguenti del d.P.R. 380/01 e di quanto previsto dalla vigente normativa di settore.
4. Nel caso di immobili ed aree di interesse paesaggistico di cui al D.Lgs. n.42/04, dovrà essere presentato quanto richiesto dalle normative di settore ed in particolare:
- a. richiesta di rilascio di autorizzazione paesaggistica ordinaria oppure semplificata o accertamento di compatibilità paesaggistica;
 - b. diritti di segreteria;
 - c. relazione paesaggistica oppure relazione paesaggistica semplificata.
5. Nel caso di immobili ed aree ricadenti anche parzialmente all'interno di un Sito di Importanza Comunitaria (S.I.C.) dovrà essere presentato quanto richiesto dalle normative di settore per l'assoggettamento a procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) Livello I – Screening sulla base delle indicazioni contenute nella D.G.R. Puglia n. 304/06 ess.mm.ii..
6. Il progetto deve indicare la presenza di impianti di diffusione radiotelevisiva nel raggio di 500 metri e la presenza di stazioni radio base e/o di altre sorgenti di radiofrequenza nel raggio di 300 metri.

Art. 14 - Certificato di regolare esecuzione e collaudo

1. Il gestore è tenuto a presentare al SUAP, attraverso il portale telematico "Impresa in un giorno", contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, un certificato di regolare esecuzione del direttore dei lavori attestante la conformità dell'impianto rispetto al progetto autorizzato o comunque presentato.
2. L'attivazione dell'impianto è subordinata alla presentazione di un certificato di collaudo funzionale, eseguito da un tecnico abilitato, attestante che l'impianto realizzato, verificato in condizioni di esercizio è conforme a quello presentato e in generale non supera i limiti prescritti dalla normativa vigente.

Art. 15 - Installazione nuovi impianti e modifiche impianti non previste nel Programma annuale

1. L'installazione di nuovi impianti con procedura di cui all'art. 12 comma 3 lettera a) non previste nel Programma annuale approvato, non potranno essere ammesse ed approvate, ma verranno rigettate.
2. In casi particolari e per comprovate esigenze di copertura del servizio, modifiche delle caratteristiche di emissione di impianti già esistenti, non previste nel Programma annuale presentato potranno essere ammesse ed approvate, purché comportino riduzioni delle emissioni e previa deroga del progetto di installazione mediante Delibera di Consiglio Comunale.
3. La modifica con sostituzione di impianti esistenti con procedura di cui all'art. 12 comma 3 lettera b) non previste nel Programma annuale approvato, potranno essere ammesse ed approvate se, all'interno della segnalazione, verrà dichiarato che il nuovo impianto comporta riduzione delle emissioni.
4. L'installazione di nuovi apparati di trasmissione con procedura di cui all'art. 12 comma 3 lettera c) è sempre ammessa anche in assenza della previsione nel Programma annuale approvato.
5. Il titolo abilitativo verrà rilasciato o acquisirà efficacia nel rispetto delle procedure e dei termini di cui ai precedenti articoli 13 e 14.

Art. 16 - Risanamento degli impianti

1. In caso di superamento dei limiti di esposizione e dei valori previsti dalla normativa vigente il Gestore deve provvedere, a propria cura e spese, al risanamento dell'impianto.
2. Compete ad ARPA Puglia l'esecuzione delle necessarie verifiche, con impiego di metodologie normalizzate, secondo le tecniche di cui all'art.6 del DPCM 8.7.2003, nel contesto dei compiti fissati dall'art. 14 della Legge Quadro e secondo quanto indicato alla lettera D. del Reg. R.14/2006.
3. Fino a che non sia effettuato tale risanamento, il Comune non rilascia alla società interessata alcuna autorizzazione all'installazione di nuovi impianti e sospende le autorizzazioni relative a nuovi impianti non ancora installati.

Art. 17 - Impianti temporanei

1. L'installazione degli impianti temporanei soggiace alle prescrizioni dettate dal Punto A.4 del Reg. R.14/2006 e dell'art. 87 quater del D. Lgs. 259/2003, e da eventuali successive disposizioni in materia.
2. E' possibile procedere all'installazione di impianti mobili temporanei esclusivamente in caso di:
seguenti casi, debitamente comprovati dall'operatore:
a) eventi di carattere sociale, ricreativo, sportivo, culturale di particolare rilevanza;
b) esecuzione di prove tecniche di copertura e trasmissione radioelettrica;
c) copertura di aree non servite dall'operatore, limitatamente ai tempi tecnici ed amministrativi necessari per la conclusione delle procedure di pianificazione e relativamente ai siti programmati.
3. I soggetti interessati all'installazione di impianti temporanei devono darne comunicazione al Comune almeno 45 giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori.
4. Il Comune può chiedere al gestore una diversa collocazione degli impianti di cui al presente articolo nel rispetto dei propri criteri localizzativi e standard urbanistici. L'installazione di impianti mobili su carrato e/o impianti provvisori necessita dei pareri ARPA Puglia.
5. La durata massima di tali installazioni non può essere superiore a dodici mesi e non è soggetta a proroga.

Art. 18 - Catasto Comunale Impianti e Aggiornamenti

1. Ai fini di cui all'art. 11 della L.R. Puglia n.5/2002, l'Amministrazione Comunale istituisce e aggiorna il Catasto Comunale degli impianti sulla base della documentazione presentata dai gestori degli impianti e di verifiche d'ufficio.

2. Ai fini della formazione e della gestione del catasto, i gestori degli impianti sono tenuti a trasmettere al Comune, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, apposita dichiarazione redatta, anche su supporto informatico. Tale dichiarazione deve contenere la specificazione delle caratteristiche radioelettriche e geometriche degli impianti, delle localizzazioni attuali e delle ipotesi di localizzazione futura.
3. Ai fini dell'aggiornamento del Catasto, i gestori degli impianti sono tenuti a comunicare entro trenta giorni, ogni variazione di proprietà degli stessi o delle loro caratteristiche tecniche, nonché la loro chiusura ovvero messa fuori servizio per i periodi superiori a sei mesi.
4. I dati raccolti sono inviati periodicamente alla Regione ai sensi dell'art. 11, comma 5, della L. R. Puglia n. 5/2002.

Art. 19 - Controlli e Monitoraggio

1. Tutti gli impianti presenti sul territorio comunale devono essere sottoposti a controlli. Il controllo deve essere finalizzato a verificare il rispetto dei limiti di esposizione previsti dalla legislazione vigente ed il mantenimento dei parametri tecnici dell'impianto dichiarato dal gestore al momento della richiesta dell'autorizzazione.
2. L'Amministrazione comunale attiva le risorse economiche necessarie allo svolgimento delle operazioni di controllo, anche attraverso programmi di monitoraggio in continua.
3. I dati delle misure devono essere tenuti a disposizione delle autorità competenti alla vigilanza, registrati e pubblicizzati anche attraverso il sito istituzionale in modo che possa essere letto da parte dei cittadini l'andamento delle emissioni.
4. Accertato, tramite il sistema di rilevamento di cui sopra, un livello di emissioni superiore ai limiti fissati dalla legislazione vigente, l'ARPA Puglia verificherà sul posto l'effettivo livello di campo elettromagnetico e la sorgente che lo genera al fine dell'adozione, a cura dell'ente locale, di tutte le misure di salvaguardia della popolazione.

Art. 20 - Forum Consultivo e Informazione pubblica

1. Ai fini dell'ottimale gestione della tematica e con lo scopo di conciliare gli interessi contrapposti in ordine alla determinazione dei siti più idonei per la localizzazione degli impianti, l'Amministrazione Comunale costituirà un ***Forum consultivo comunale***, da convocarsi almeno una volta l'anno, composto da rappresentanti della stessa Amministrazione Comunale all'uopo individuati, da un rappresentante dell'ARPA, da un rappresentante dell' A.S.L. territorialmente competente, dai rappresentanti dei concessionari degli impianti, da un rappresentante dei comitati cittadini interessati, da un rappresentante delle Associazioni Ambientaliste di cui all'art. 13 della L. n. 349/1986, da un rappresentante dei Medici di base e da un rappresentante delle associazioni dei consumatori.
2. Il Forum così costituito avrà funzione consultiva e propositiva per l'Amministrazione Comunale sugli indirizzi del "***Analisi Tecnica Ambientale (ATA)***", e provvedere nel contempo a dare la massima informazione ai cittadini sullo stato dell'inquinamento elettromagnetico del territorio e sulle nuove installazioni di impianti.
3. L'Amministrazione Comunale fornirà al Forum tutte le informazioni consentite dalla legge in suo possesso relative agli impianti esistenti e da installare. La partecipazione al Forum dovrà essere promossa dall'Assessore competente.
4. È altresì garantito in qualsiasi fase dell'istruttoria procedimentale il diritto all'informazione da parte della popolazione residente impegnando l'Amministrazione comunale a rendere pubbliche le richieste di installazione avanzate dalle imprese.
5. Il Comune assicura alla cittadinanza ed a tutti gli interessati, nel rispetto delle forme previste dalle leggi statali e regionali, in particolare dell'art. 10 della legge 22 febbraio 2001 n. 36, la partecipazione al

procedimento di formazione del programma annuale delle installazioni di cui all'Art. 11 e promuove le iniziative di informazione e divulgazione alla cittadinanza dell'attività di vigilanza e monitoraggio compiuta, fornire corrette informazioni alla popolazione mediante incontri e dibattiti pubblici con l'Amministrazione comunale e/o con esperti, seminari, convegni ecc.

6. L'Amministrazione Comunale, individuati idonei strumenti, attiva azioni di monitoraggio e controllo del territorio. A tale scopo, è obiettivo dell'Ente rendere partecipe la cittadinanza dei processi e di ogni attività riguardante i campi elettromagnetici.

Art. 21 - Sanzioni

1. In caso di inosservanza al presente Regolamento si applicano le sanzioni previste dal D. Lgs. n. 259/2003, dall'art. 13 della L.R. Puglia n. 5/2002 nonché quello di cui all'art. 15 della L. n. 36/2001 e successive integrazioni, modificazioni e disposizioni attuative che s'intendono automaticamente recepite nel presente Regolamento.
2. Nel caso di installazioni avvenute in assenza di regolari autorizzazioni, si applicheranno anche le sanzioni previste del Testo Unico dell'Edilizia DPR 380/2001 e s.m.i..
3. I proventi delle sanzioni sono utilizzati dall'Amministrazione Comunale per la gestione delle attività di vigilanza e controllo, nonché per finanziare campagne di informazione e di educazione all'utilizzo consapevole e critico di ogni apparecchiatura fonte di emissioni elettromagnetiche.

Art. 22 - Esclusioni

1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano agli impianti militari o appartenenti ad Organi dello Stato se dichiarati necessari a garantire i propri servizi di pubblica utilità o diretti alla difesa nazionale.
2. Sono inoltre esclusi dal presente regolamento tutti gli impianti per telecomunicazione da realizzare in caso di eventi eccezionali o legati a calamità naturali a cura della Protezione Civile e di ogni altro Organo statale all'uopo deputato.

Art. 23 – Abrogazioni e Disposizioni transitorie e finali

1. Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in precedenza emanate in materia e con lo stesso in contrasto.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua approvazione da parte del Consiglio Comunale.
3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche alle istanze in corso di istruttoria o comunque pendenti alla data di entrata in vigore.
4. Il Comune, nella fase di redazione dell'***Analisi Tecnica Ambientale (ATA)***, si impegna a concordare con i gestori l'allocatione degli impianti relativi ai procedimenti pendenti anche in siti alternativi a quelli richiesti attraverso apposite conferenze di servizio e/o tavoli tecnici concertativi da tenersi entro il termine di 90 giorni dalla data di approvazione del presente Regolamento.
5. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle vigenti disposizioni di settore.